



Comune di Novara

Settore 8 - Polizia Municipale

UOC Segnaletica e viabilità

Ordinanza del Dirigente n. 1115 del 12/07/2024

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE IN VIA GELATI CIVICO 30 DAL 16-07-2024 AL 23-07-2024

Preso atto della richiesta avanzata dalla **DITTA PROT. INT. N. 87864 DEL 12-07-2024** tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico in VIA GELATI con area di cantiere per sostituzione copertura;

Considerato che per l'effettuazione di tali lavori si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE

Dal giorno 16 luglio 2024 sino al giorno 23 luglio 2024, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 è vietata la sosta e la fermata, pena la rimozione forzata del veicolo, nella seguente via cittadina:

- Via Gelati

tratto compreso tra il civico 30 e Corso Trieste, AMBO I LATI;

CIRCOLAZIONE VIETATA

Dal giorno 16 luglio 2024 sino al giorno 23 luglio 2024, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 è istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli, **escluso i residenti e mezzi di soccorso**, nella seguente località cittadina :

centralevigili@comune.novara.it

segnaletica@comune.novara.it

AVVISA

L'interessato che:

- Dirigente del servizio "POLIZIA LOCALE" responsabile del provvedimento finale è il Dott. Paolo CORTESE;
- Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissario Maurizio SARRA , Funzionario P.O., cui e' assegnata altresì la responsabilità del presente procedimento istruttorio;
- L'istruttoria della pratica è assegnata all' Assistente di Polizia Locale presso l'ufficio Segnaletica, Marinella Battioli;
- Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Novara, 12/07/2024

IL DIRIGENTE
atto sottoscritto digitalmente
Patrizia Spina